TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE "PROSCIUTTO DI PARMA"

Art. 20

Sanzioni relative alla denominazione al confezionamento e alla etichettatura

Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettera c), 8, comma 2, e 9, commi 1 e 3, della presente legge nonche' le disposizioni concernenti il confezionamento e l'etichettatura del prosciutto di Parma, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato, con la sanzione pecuniaria da un milione a dieci milioni di lire. Nei casi in cui sia possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo, puo' essere disposta anche la confisca dei materiali utilizzati per il compimento dei suddetti illeciti.

Versione in vigore dal 20 giugno 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"
Estremi	Legge 13 febbraio 1990, n. 26
Capo	IV — Sanzioni
Sezione	II — Sanzioni penali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/tutela-della-denominazione-di-origine-prosciutto-di-parma/art-20-sanzioni-relative-alla-denominazione-al-confezionamento-e-alla

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it